

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione denominata:

"GOGREEN ETS".

2. E' un'Associazione volontaria, democratica, apartitica e aconfessionale, non ha alcun fine di lucro, ed è retta e disciplinata, oltre che dalle disposizioni di legge in materia di associazioni, dalle norme del presente Statuto.

3. L'Associazione non ammette discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di nazionalità, di religione e di ideologia politica.

4. La durata dell'Associazione è illimitata.

5. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede legale

1. L'Associazione ha sede legale in Opera.

Ai soli fini dell'iscrizione nel RUNTS, la sede sociale è fissata in via Ungaretti, 27.

La variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito comunale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi come modifica del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può istituire uffici direzionali, filiali, succursali in ogni regione italiana.

Articolo 3

Scopo

1. L'Associazione, operando in un contesto di assoluta solidarietà persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, e precisamente:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

In particolare l'associazione si propone di:

- perseguire progetti specifici di sostegno a soggetti svantaggiati quali bambini affetti da distrofia muscolare, sia direttamente che indirettamente, mediante campagne di "fund rising";
- sostenere iniziative nel mondo dell'ambiente e dello sport, in favore di opere benefiche, nel territorio, atte a migliorare la qualità della vita ed il benessere dei minori e delle persone svantaggiate;
- creare una simbiosi tra l'ambiente dello sport e la solidarietà coinvolgendo atleti che, partecipando ad iniziative sportive, collaborino a manifestazioni per la raccolta di fondi da destinare a beneficenza a favori di persone svantaggiate.

2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto principale.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

3. Nel perseguire i suoi scopi, l'Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e dei diritti inviolabili della persona.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità; può organizzare corsi di aggiornamento, stage, meeting, tavole rotonde, conferenze, dibattiti, incontri, convegni, seminari, corsi e momenti formativi per studi connessi ai propri temi istituzionali, al fine di qualificare o adeguare l'esperienza sia lavorativa che di ricerca di quanti operano nel settore; può ideare e organizzare manifestazioni socio-culturali dirette a finanziare le attività dell'Associazione stessa, anche attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione di massa; può compiere quanto di pertinenza con le sue finalità sociali, ponendo in essere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari inerenti ad esse.

4. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti

stabiliti dal Consiglio direttivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 D.lgs 117/2017.

Articolo 4

Associati

1. Possono far parte dell'Associazione le persone che dichiarino di voler contribuire alle finalità di cui all'art. 3 e accettino pienamente gli scopi e i programmi d'azione dell'Associazione.
2. Tutti gli associati sono vincolati al rispetto del presente Statuto, delle sue eventuali integrazioni e modifiche e delle delibere validamente adottate dagli organi associativi.

Articolo 5

Associati ordinari e fondatori

1. Sono associati ordinari coloro che aderiscono formalmente alle finalità dell'Associazione e scelgono di contribuire concretamente, con il loro ingresso in Associazione, alla realizzazione delle medesime.
2. Sono associati fondatori quanti hanno effettivamente sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Articolo 6

Ammissione degli associati

1. La qualifica di associato si acquisisce in seguito alla presentazione da parte degli interessati di un'apposita domanda scritta di associazione accettata dal Consiglio Direttivo.
2. L'adesione non può avere carattere temporaneo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 7

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a versare annualmente le quote associative di importo non inferiore alla soglia minima periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile, né in vita né a causa di morte. Le quote associative non sono rivalutabili né rimborsabili.
3. Gli associati hanno tutti uguali diritti, non essendovi, al riguardo, limitazioni di sorta per nessuna categoria o posizione. In particolare hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali

facendone espressa richiesta scritta al Presidente e, se in regola col versamento della quota associativa, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio e per delega e di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Essi sono tenuti a un comportamento socialmente ed eticamente corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi estranei all'Associazione.

5. La qualifica di associato si perde per:

- recesso;
- motivata delibera di esclusione per gravi motivi da parte del Consiglio Direttivo;
- mancato pagamento della quota associativa.

6. Contro il provvedimento del Consiglio direttivo arrecante l'esclusione dell'Associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea degli Associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

7. Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con effetto immediato, perdendo ogni diritto nei confronti dell'Associazione stessa.

Articolo 8

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo (qualora la nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- l'Organo di revisione (qualora la nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Articolo 9

Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.

Le assemblee devono essere convocate con preavviso di almeno otto giorni comunicando agli associati sede, data, ora e ordine del giorno. La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo di posta ordinaria o messaggio di posta elettronica e inviata agli indirizzi, recapiti e indirizzi informatici, comunicati per iscritto dagli associati alla segreteria dell'Associazione.

2. Hanno diritto di intervento e di voto tutti gli associati, fondatori e ordinari, che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. I soci ordinari e fondatori devono anche essere in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.

3. Sono consentiti la partecipazione e l'intervento all'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e lo stesso possa intervenire in qualsiasi momento nel corso della riunione.

4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto annuale; è altresì convocata qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o qualora almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta, specificando gli argomenti da trattare.

5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

5.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati, presenti in proprio o per delega, aventi diritto di voto, iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e in regola con le quote sociali.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati, aventi diritto di voto, presenti in proprio, o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

5.2 L'Assemblea straordinaria, per le decisioni riguardanti la modifica dello Statuto, è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le deliberazioni inerenti lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

6. L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo o rendiconto annuale o, laddove ricorrano le condizioni di legge, il bilancio sociale, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione e dalla relazione dell'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'eventuale ricorso dell'aspirante associato in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione;
- delibera sull'eventuale ricorso degli associati esclusi;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto

costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero dal consigliere con maggiore anzianità di carica.

8. Il Presidente nomina un segretario il quale redige il verbale della riunione.

Articolo 10

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea degli associati fra tutti gli associati ordinari e fondatori. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, elegge il Presidente e il Vice Presidente.

2. Il Consiglio Direttivo viene convocato su richiesta di uno dei membri o del Presidente mediante posta ordinaria o elettronica, con preavviso di almeno sette giorni, o di tre giorni in caso di urgenza, comunicando sede della riunione, data, ora e ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale da inviarsi in copia alla segreteria dell'Associazione, la quale provvederà a fornire copia agli associati su loro richiesta.

5. È consentita la partecipazione e l'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e che esprime il voto.

6. Il Consiglio Direttivo coordina e dirige lo svolgimento delle attività dell'Associazione dando esecuzione alle delibere dell'Assemblea.

7. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, esclusi quelli che per legge o per statuto siano riservati all'Assemblea degli associati.

8. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- approvare la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- decidere sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 11

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
2. Egli convoca le assemblee, le presiede, promuove e dirige, d'intesa con l'Assemblea degli associati, le attività dell'Associazione.
3. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel compimento delle sue funzioni. Il Presidente può essere sostituito dal Vice Presidente tutte le volte che risulterà necessario od opportuno. Il Presidente conferirà all'uopo specifica delega al Vice Presidente definendo l'ambito dei suoi poteri. In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo designa un Vice Presidente che lo sostituirà per tutta la durata dell'impedimento. Sia il Presidente che il Vice Presidente durano in carica tre anni.

Articolo 12

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o volontariamente per decisione assembleare. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma c.c. il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - ove l'Associazione vi rientrasse, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Ciascun componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13

Prestazioni degli associati

1. Le prestazioni fornite dagli associati nei confronti dell'Associazione e le cariche associative non sono in alcun modo retribuite e sono, pertanto, gratuite.
2. In deroga alla statuizione del comma 1, il Consiglio Direttivo può deliberare la corresponsione di un compenso al componente dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti professionali

indicati nell'art. 2397 c.c..

Articolo 14

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e dovrà essere corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione e dalla relazione dell'Organo di controllo.
3. Il bilancio sarà redatto e depositato ai sensi di legge.
4. Dal bilancio di esercizio devono desumersi i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea degli associati.
5. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione approverà un bilancio sociale.

Articolo 15

Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi da attività diverse purché consentite, secondarie e strumentali;
 - proventi da raccolta fondi in conformità dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
 - rimborsi da eventuali convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 16

Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
 - a) il libro degli Associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, l'Associato può proporre ricorso entro 30 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Articolo 17

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

2. Il patrimonio residuo dopo le operazioni di liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore caratterizzati dalle medesime finalità statutarie.

Articolo 18

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e a quelle di leggi speciali emanate per gli Enti di tipo associativo.

F.to Nicolas Meletiou

F.to Maria Floccari